

STATUTO**INDICE****Titolo I****I PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI**

- Art. 1 – Il comune
 Art. 2 – Lo stemma, il gonfalone, il territorio
 Art. 3 – Le funzioni del comune
 Art. 4 – La tutela della salute
 Art. 5 – La tutela dei beni culturali, promozione dello sport e del tempo libero
 Art. 6 – La tutela del patrimonio naturale, storico, artistico
 Art. 7 – L'assetto e l'utilizzazione del territorio
 Art. 8 – Lo sviluppo economico
 Art. 9 – Il rapporto con gli altri enti
 Art. 10 – La potestà regolamentare
 Art. 11 – L'albo pretorio
 Art. 12 – I servizi pubblici

Titolo II**L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE****Capo I****L'Ordinamento**

- Art. 13 – Le norme generali

Capo II**Il Consiglio Comunale**

- Art. 14 – Il consiglio comunale-poteri
 Art. 15 – Le funzioni e le competenze
 Art. 16 – La prima adunanza
 Art. 17 – La convocazione del consiglio comunale
 Art. 18 – L'ordine del giorno
 Art. 19 – La notifica dell'avviso di convocazione
 Art. 20 – Il numero legale per la validità delle sedute
 Art. 21 – Il numero dei voti per la validità delle deliberazioni
 Art. 22 – L'astensione dei consiglieri
 Art. 23 – La pubblicità delle sedute
 Art. 24 – Le votazioni
 Art. 25 – Le commissioni comunali permanenti

Capo III**I Consiglieri Comunali**

- Art. 26 – Il consigliere comunale
 Art. 27 – I doveri del consigliere comunale
 Art. 28 – I poteri e i diritti del consigliere comunale
 Art. 29 – Le dimissioni del consigliere comunale
 Art. 30 – Il consigliere anziano
 Art. 31 – I gruppi consiliari

Capo IV**La Giunta Comunale***Sezione I – Elezione – Durata in carica – Revoca*

- Art. 32 – La composizione della giunta comunale
 Art. 33 – L'elezione del sindaco e degli assessori
 Art. 34 – L'ineleggibilità e l'incompatibilità alla carica di sindaco e dell'assessore
 Art. 35 – La durata in carica – Surrogazioni
 Art. 36 – La revoca della giunta comunale
 Art. 37 – Le dimissioni del sindaco e di oltre la metà degli assessori
 Art. 38 – La decadenza della carica di sindaco e di assessore
 Art. 39 – La revoca degli assessori

Sezione II – Attribuzioni – Funzionamento

- Art. 40 – Le attribuzioni della giunta comunale

- Art. 41 – L'adunanza e deliberazioni

Capo V**Il sindaco**

- Art. 42 – Le funzioni
 Art. 43 – Le competenze
 Art. 44 – Le delegazioni del sindaco
 Art. 45 – Le surrogazioni del consiglio per le nomine
 Art. 46 – I poteri di ordinanza del sindaco
 Art. 47 – La competenza del sindaco quale ufficiale di governo

Titolo III**LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI****Capo I****Gli Istituti della partecipazione**

- Art. 48 – Le finalità e gli obiettivi
 Art. 49 – Le libere forme di associazione
 Art. 50 – L'albo comunale
 Art. 51 – I contributi e le strutture
 Art. 52 – La consulta
 Art. 53 – Le modalità e le forme di consultazione
 Art. 54 – Le istanze, le petizioni e le proposte
 Art. 55 – Il referendum consultivo
 Art. 56 – Gli effetti del referendum
 Art. 57 – La disciplina del referendum
 Art. 58 – L'azione popolare

Capo II**Il diritto di accesso e di informazione**

- Art. 59 – La pubblicità degli atti
 Art. 60 – Il diritto di accesso all'informazione e agli atti

Capo III**Il difensore civico**

- Art. 61 – L'istituzione
 Art. 62 – L'elezione del difensore civico
 Art. 63 – La durata in carica
 Art. 64 – Le funzioni
 Art. 65 – Le modalità di intervento
 Art. 66 – La relazione al consiglio comunale
 Art. 67 – I mezzi del difensore civico

Titolo IV**GLI UFFICI E IL PERSONALE**

- Art. 68 – L'organizzazione degli uffici e del personale

Capo I**L'organizzazione degli uffici**

- Art. 69 – L'ufficio comunale

Capo II**L'organizzazione del personale**

- Art. 70 – La disciplina dello status del personale
 Art. 71 – Le collaborazioni esterne

Capo III**La responsabilità disciplinare del personale**

- Art. 72 – Le norme applicabili

Capo IV**Il segretario comunale**

- Art. 73 – Lo stato giuridico ed il trattamento economico
 Art. 74 – Le funzioni del segretario

Titolo V**LE RESPONSABILITÀ**

- Art. 75 – Le responsabilità verso il comune
 Art. 76 – Le responsabilità verso i terzi

Art. 77 – Le responsabilità dei contabili

Art. 78 – La prescrizione dell'azione di responsabilità

Titolo VI

LA FINANZA E LA CONTABILITÀ

Art. 79 – L'ordinamento

Art. 80 – Le finanze comunali

Art. 81 – I lasciti e le donazioni

Art. 82 – La contabilità comunale: il bilancio

Art. 83 – La contabilità comunale: Il conto consuntivo

Art. 84 – La revisione economico-finanziaria

Art. 85 – L'attività contrattuale

Art. 86 – La tesoreria

Art. 87 – Il controllo economico della gestione

Titolo VII

L'ATTIVITÀ NORMATIVA

Art. 88 – Le funzioni normative

Art. 89 – Il procedimento di formazione del regolamento

Titolo VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 90 – La revisione dello statuto

Art. 91 – Le disposizioni finali e transitorie

•

Titolo I

I PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

Art. 1 – Il comune

1. Il Comune di Cusio è ente autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e del presente Statuto.

2. Esercita funzioni proprie e le funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali.

Art. 2 – Lo stemma, il gonfalone, il territorio

1. Il Comune di Cusio è costituito dalla comunità insediata nel territorio del comune medesimo.

2. La sede degli organi comunali è fissata nel comune medesimo.

3. Il comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma adottati con deliberazione del Consiglio Comunale.

4. Il comune di Cusio confina con i comuni di Ornica, Cassiglio, Santa Brigida, Gerola Alta; ha una superficie di Kmq 9,34.

Art. 3 – Le funzioni del comune

1. Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria Comunità, ne promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale, economico e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli od associati, alle scelte della comunità.

Art. 4 – La tutela della salute

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle proprie competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.

2. Programma e realizza per gli utenti un efficiente servizio di assistenza sociale, con particolare riferimento agli anziani, ai minori, ai soggetti in difficoltà, ai portatori di handicap, agli inabili ed agli invalidi.

Art. 5 – La tutela dei beni culturali, promozione dello sport e del tempo libero

1. Il Comune tutela la conservazione e promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali.

2. Incoraggia e favorisce lo sport di base, lo sport dilettantistico, il turismo sociale e giovanile.

3. Per il raggiungimento di tali finalità il comune stimola l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, in rapporto alla programmazione generale ed alle risorse disponibili per il settore e ne assicura l'accesso agli enti, organismi ed associazioni, ai sensi dell'art. 7, comma 5 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

4. Le modalità di utilizzo delle strutture, dei servizi e degli impianti saranno disciplinati da apposito regolamento di cui all'art. 89 comma 3 del presente Statuto.

Art. 6 – La tutela del patrimonio naturale, storico, artistico

1. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare, difendere e valorizzare l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare qualsiasi inquinamento ambientale, con particolare riferimento a quello atmosferico, acustico e delle acque.

2. Tutela il patrimonio storico, artistico e archeologico, garantendone il godimento da parte della Comunità.

Art. 7 – L'assetto e l'utilizzazione del territorio

1. Il Comune promuove ed attua un'organica politica del territorio nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti produttivi, turistici e commerciali.

2. Promuove e realizza, anche con il concorso di cooperative, di imprese e di privati, piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica per garantire il diritto all'abitazione.

3. Predisporre la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria anche con il concorso di privati singoli o associati.

4. Organizza un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato alle esigenze della mobilità della popolazione residente con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.

5. Predisporre idonei strumenti di pronto intervento, da utilizzare per pubbliche calamità.

6. Il Sindaco, o suo delegato, esercita il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia e ne sanziona le violazioni con gli strumenti previsti dalle leggi regionali e statali in materia.

Art. 8 – Lo sviluppo economico

1. Il Comune programma e coordina le attività commerciali e l'organizzazione dell'apparato distributivo per garantire al consumatore la funzionalità.

2. Promuove lo sviluppo dell'artigianato, dell'industria e del terziario, riconosce la funzione ambientale dell'agricoltura, anche nelle sue forme innovative, adotta iniziative atte a stimolarne l'attività e favorisce l'associazionismo per consentire la più vasta collocazione del prodotto ed una più equa remunerazione del lavoro.

3. Sviluppa le attività turistiche, promuovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici.

4. Il Comune stimola e sostiene forme associative e di autogestione fra lavoratori dipendenti e autonomi.

Art. 9 – Il rapporto con gli altri enti

1. Il Comune concorre, secondo le forme di legge, alla determinazione e alla realizzazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato, della Regione e della Provincia, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel territorio.

2. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono improntati ai principi di cooperazione e collaborazione.

3. Il Comune sostiene le libere forme associative e la collaborazione con Enti e associazioni operanti sul territorio.

Art. 10 – La potestà regolamentare

1. I regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune, formati ed approvati dal Consiglio, al quale spetta la competenza esclusiva di modificarli ed abrogarli.

Art. 11 – L'albo pretorio

1. Il Comune ha un albo pretorio, per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza al pubblico.

2. Il Segretario Comunale o un impiegato da lui delegato è responsabile delle pubblicazioni.

Art. 12 – I servizi pubblici

1. Il Comune può gestire i servizi nelle seguenti forme:

- a) in economia
- b) in concessione a cooperative e/o a terzi
- c) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale
- d) mediante la stipulazione di apposite convenzioni con altri comuni e province, interessati alla gestione del servizio.

Titolo II**L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE****Capo I****L'ordinamento***Art. 13 – Le norme generali*

1. Sono organi elettivi del Comune: il Consiglio comunale, la Giunta ed il Sindaco.

2. Spettano agli organi elettivi la funzione di rappresentanza democratica della comunità e la realizzazione dei principi e delle competenze stabilite dallo Statuto nell'ambito della legge.

Capo II**Il Consiglio Comunale***Art. 14 – Il consiglio comunale – poteri*

1. Il Consiglio Comunale rappresenta la comunità, determina l'indirizzo politico, sociale ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione.

2. Svolge le funzioni ad esso attribuite dalle leggi statali, regionali e dal presente Statuto.

3. I poteri e le funzioni del Consiglio Comunale non possono essere delegate.

4. Il Consiglio rimane in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 15 – Le funzioni e le competenze

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

- a) gli statuti dell'Ente e i regolamenti;
- b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, con i relativi piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali, i piani urbanistici e i relativi programmi di attuazione, le eventuali deroghe ad essi e i pareri da rendere nelle dette materie;
- c) la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale, le piante organiche e le relative variazioni;
- d) le convenzioni tra i comuni e quelle tra comuni e Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
- e) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di partecipazione;

f) l'assunzione diretta di pubblici servizi, la costituzione di istituzioni, di consorzi e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività e servizi mediante convenzione;

g) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

i) la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;

l) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

m) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;

n) la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del Comune da esso dipendenti o controllati. Le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'elezione della Giunta o entro i termini di scadenza del precedente incarico;

o) l'esame della condizione degli eletti alla carica di consigliere ed ogni atto inerente alla loro posizione;

p) l'approvazione dei verbali delle sedute;

q) l'elezione del difensore civico e la nomina delle commissioni consiliari.

3. Le deliberazioni di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni ed agli storni di bilancio che vanno sottoposte a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni, a pena di decadenza.

Art. 16 – La prima adunanza

1. Nella prima adunanza il Consiglio Comunale convalida gli eletti e procede all'elezione del Sindaco e della Giunta.

2. Il consigliere anziano convoca la prima adunanza del Consiglio Comunale neo-eletto, entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, con avvisi di convocazione da notificarsi almeno cinque giorni prima della seduta.

3. La seduta, nella quale si procede alla convalida degli eletti, è presieduta dal consigliere anziano.

4. La seduta è pubblica e la votazione è palese e ad essa possono partecipare i consiglieri delle cui cause ostative si discute.

5. Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni si applicano le norme previste dagli articoli 20 e 21 del presente Statuto.

6. Non si procede all'elezione del Sindaco e degli Assessori se non dopo aver provveduto all'eventuale surrogazione di Consiglieri.

Art. 17 – La convocazione del consiglio comunale

1. Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco. Il Sindaco fissa pure il giorno dell'adunanza. Esso si riunisce in sessioni ordinarie dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° settembre al 31 dicembre di ogni anno. Il Sindaco fissa pure il giorno dell'adunanza.

2. Il Consiglio può essere convocato in via straordinaria:

a) per iniziativa del Sindaco;

b) su richiesta di un quinto dei Consiglieri in carica.

3. Nei casi di cui alla precedente lettera b) l'adunanza deve essere tenuta entro 20 giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta.

4. In caso d'urgenza la convocazione può aver luogo con un preavviso di almeno ventiquattro ore.

5. Il Consiglio Comunale si riunisce anche su iniziativa del Comitato regionale di controllo e del Prefetto, nei casi previsti dalla legge e previa diffida.

Art. 18 – L'ordine del giorno

1. L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale è stabilito dal Sindaco, secondo le norme del Regolamento.

Art. 19 – La notifica dell'avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, deve essere pubblicato all'albo pretorio e notificato al domicilio dei consiglieri nei seguenti termini:

a) almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza qualora si tratti di sessioni ordinarie;

b) almeno tre giorni prima di quello stabilito qualora si tratti di sessioni straordinarie;

c) almeno 24 ore prima dell'adunanza per i casi d'urgenza, qualora si tratti di sessioni straordinarie o per oggetti da trattarsi in aggiunta all'ordine del giorno.

2. Si osservano le disposizioni dell'art. 155 del codice di procedura civile.

3. Per la notifica delle adunanze del Consiglio, il Consigliere elegge il proprio domicilio nel Comune in cui è stato eletto alla carica di Consigliere Comunale.

Art. 20 – Il numero legale per la validità delle sedute

1. Il Consiglio Comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei consiglieri assegnati, salvo che sia richiesta una maggioranza qualificata.

2. Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente, per la validità dell'adunanza, l'intervento di almeno quattro consiglieri.

3. Il Consiglio non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, quando non ne sia stato dato avviso nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo precedente e non intervengano alla seduta la metà dei consiglieri assegnati.

4. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:

a) i consiglieri tenuti obbligatoriamente ad astenersi;

b) coloro che escono dalla sala prima della votazione.

Art. 21 – Il numero dei voti per la validità delle deliberazioni

1. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.

2. Non si contano per determinare la maggioranza dei votanti:

a) i consiglieri che si astengono o che dichiarano di non partecipare al voto;

b) coloro che escono dalla sala prima della votazione.

3. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

Art. 22 – L'astensione dei consiglieri

1. I consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti e contabilità loro proprie, verso il Comune e verso le aziende comunali dal medesimo amministrate o soggette alla sua amministrazione o vigilanza, come pure quando si tratta di interesse proprio o di interesse, liti o contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto grado civile o di conferire impieghi ai medesimi.

2. Si astengono pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti di opere nell'interesse del Comune o degli enti soggetti alla loro amministrazione o tutela.

Art. 23 – La pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche.

2. Il Consiglio si riunisce in seduta segreta nei casi previsti dalla legge.

Art. 24 – Le votazioni

1. Le votazioni hanno luogo con voto palese.

2. Il Consiglio vota a scrutinio segreto nei casi previsti dalla legge.

Art. 25 – Le commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio Comunale può articolarsi al proprio interno in commissioni consiliari permanenti elette nel proprio seno con criterio proporzionale.

2. Il regolamento stabilisce il numero delle commissioni, la loro competenza per materie, le norme di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.

3. Le commissioni consiliari permanenti, nell'ambito delle materie di propria competenza, hanno il diritto di ottenere dalla giunta municipale e dagli enti ed aziende dipendenti dal Comune notizie, informazioni, dati, atti, audizione dei dirigenti dei servizi, anche ai fini di vigilanza sulla attuazione delle deliberazioni consiliari, sulla amministrazione comunale, sulla gestione del bilancio e del patrimonio comunale. Non può essere opposto alle richieste delle Commissioni il segreto d'ufficio.

4. Le commissioni consiliari permanenti hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco e degli assessori.

5. Il Sindaco e gli assessori hanno diritto di partecipare ai lavori delle commissioni permanenti senza diritto di voto.

6. Le commissioni consiliari permanenti non hanno poteri deliberativi.

7. Il Consiglio Comunale istituisce comunque nel proprio seno, con sistema proporzionale la Commissione per le garanzie statuarie.

Capo III I consiglieri Comunali

Art. 26 – Il consigliere comunale

1. Ciascun consigliere comunale rappresenta l'intero Comune, senza vincolo di mandato.

2. L'entità ed i tipi di indennità spettanti a ciascun consigliere, a seconda delle proprie funzioni ed attività, sono stabiliti dalla legge.

Art. 27 – I doveri del consigliere comunale

1. I Consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari permanenti delle quali fanno parte.

2. I Consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengano ad una intera sessione ordinaria del Consiglio Comunale sono dichiarati decaduti.

3. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale dopo dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza.

4. Il Consigliere comunale è tenuto al segreto d'ufficio, nei casi specificatamente previsti dalla legge.

Art. 28 – I poteri e i diritti del consigliere comunale

1. Il Consigliere esercita il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio Comunale e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

2. Ogni Consigliere comunale ha diritto di ottenere:

a) dagli uffici del Comune, dalle aziende ed enti dipendenti dallo stesso, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del suo mandato;

b) dal Segretario Comunale e dalla direzione delle aziende ed enti dipendenti dal Comune, copie di atti e documenti che risultano necessari all'espletamento del suo mandato, in esenzione di spese.

3. Le forme ed i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati da apposito regolamento.

4. Per il computo del quorum previsto dall'art. 45, commi 2 e 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142 si fa riferimento al numero dei consiglieri assegnati al Comune.

Art. 29 – Le dimissioni del consigliere comunale

1. Le dimissioni del Consigliere comunale devono essere presentate per iscritto al Sindaco ed hanno efficacia e sono irrevocabili dalla data della loro presentazione.

Art. 30 – Il consigliere anziano

1. Il Consigliere che ha avuto il maggior numero di voti validi (lista + preferenze o voti individuali) è il consigliere anziano.

Art. 31 – I gruppi consiliari

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare. Nel caso in cui di una lista sia stato eletto un solo Consigliere, a questo sono riconosciuti la rappresentanza e le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare.

2. Ciascun gruppo comunica al Sindaco il nome del capogruppo entro la seduta successiva a quella della convalida degli eletti. In mancanza di tale comunicazione viene considerato capogruppo il Consigliere più «anziano» del gruppo, secondo il presente Statuto.

Capo IV La Giunta Comunale

Sezione I – Elezione, Durata in carica, Revoca

Art. 32 – La composizione della giunta comunale

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da quattro assessori.

2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco presiede l'assessore da lui delegato denominato vice-Sindaco o in assenza di quest'ultimo presiede l'assessore anziano.

Art. 33 – L'elezione del sindaco e degli assessori

1. Il Sindaco e la Giunta sono eletti dal Consiglio comunale nella prima adunanza pubblica, dopo la convalida degli eletti, a scrutinio palese, per appello nominale ed a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

2. L'elezione deve avvenire entro sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla data in cui si è verificata la vacanza o sono state presentate le dimissioni. Entro il termine predetto devono essere tenute, ove necessarie, le tre riunioni previste dalla legge, fra le quali intercorre un periodo minimo di cinque giorni.

3. Le deleghe conferite agli Assessori sono comunicate dal Sindaco al Consiglio comunale nella prima adunanza successiva al loro conferimento. Le modifiche o la revoca delle deleghe vengono comunicate al Consiglio dal Sindaco nello stesso termine.

Art. 34 – L'ineleggibilità e l'incompatibilità alla carica di Sindaco e di assessore

1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di assessore sono stabilite dalle legge.

2. Non possono far parte contemporaneamente della Giunta Comunale ascendenti e discendenti, fratelli, cognugi, affini di primo grado, adottanti ed adottati.

Art. 35 – La durata in carica – Surrogazioni

1. Il Sindaco e gli Assessori rimangono in carica sino all'insediamento dei successori.

2. In caso di morte, di decadenza o di rimozione del Sindaco ne assume provvisoriamente le funzioni l'assessore anziano e si procede al rinnovo integrale della giunta, ai sensi dell'art. 33 del presente statuto con la convocazione del Consiglio entro il termine di 10 giorni decorrenti dalla data dell'evento o della deliberazione dichiara-

tiva della decadenza o della comunicazione del provvedimento di rimozione.

3. Il Sindaco propone al Consiglio Comunale, nella prima seduta immediatamente successiva, il nominativo di chi surroga l'Assessore cessato dalla carica. L'elezione, da tenersi a scrutinio palese, avviene a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati

Art. 36 – La revoca della giunta comunale

1. La Giunta risponde del proprio operato al Consiglio Comunale.

2. Il voto contrario del Consiglio Comunale ad una proposta della Giunta non comporta obbligo di dimissioni.

3. Il Sindaco e gli assessori cessano contemporaneamente dalla carica, in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva, espressa per appello nominale con voto della maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

4. La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati, deve essere proposta solo nei confronti dell'intera giunta e deve contenere l'indicazione di nuove linee politico-amministrative con allegata la lista di un nuovo Sindaco e di nuovi assessori.

5. La mozione viene posta in discussione non prima di cinque giorni e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione. Essa è notificata in via giudiziale al Sindaco ed agli assessori.

6. Il Sindaco provvede alla convocazione del Consiglio Comunale nel termine previsto dal precedente comma.

7. La seduta è pubblica ed il Sindaco e gli assessori partecipano alla discussione ed alla votazione.

8. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la proclamazione della nuova giunta.

Art. 37 – Le dimissioni del sindaco o di oltre la metà degli assessori

1. Le dimissioni del Sindaco o di oltre la metà degli Assessori determinano la cessazione dalla carica dell'intera giunta.

2. Le dimissioni sono presentate per iscritto ed acquisite al protocollo comunale, da tale data decorre il termine di sessanta giorni di cui all'art. 39, comma 1, lettera b della legge 8 giugno 1990 n. 142.

3. Entro dieci giorni dalla presentazione delle dimissioni il Sindaco convoca il Consiglio Comunale per l'elezione del nuovo esecutivo.

4. La Giunta dimissionaria resta in carica sino all'insediamento della nuova Giunta.

Art. 38 – La decadenza dalla carica di sindaco o di assessori

1. La decadenza dalla carica di Sindaco o di assessori avviene per le seguenti cause:

a) accertamento di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale;

b) accertamento di una causa ostativa all'assunzione della carica di Sindaco o di assessore;

c) negli altri casi previsti dalla legge.

2. L'assessore che non interviene a tre sedute consecutive della Giunta, senza giustificato motivo, decade dalla giunta.

3. Fatta salva l'applicazione dell'art. 7 della legge 23 aprile 1981 n. 154, la decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale d'ufficio, trascorsi dieci giorni dalla notificazione giudiziale all'interessato della proposta di decadenza.

4. In caso di pronuncia di decadenza del Sindaco trova applicazione il disposto dell'art. 35 comma 2 del presente statuto.

Art. 39 – La revoca degli assessori

1. L'Assessore può essere revocato per deliberazione del Consiglio Comunale su motivata proposta per iscritto del Sindaco.

2. La seduta è pubblica e deve aver luogo decorso il termine di 10 giorni dalla notificazione giudiziale all'interessato della proposta di revoca.

3. La revoca è approvata con il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Sezione II – Attribuzioni – Funzionamento

Art. 40 – Le attribuzioni della giunta comunale

1. La Giunta Comunale è l'organo esecutivo del Comune.

2. Compie tutti gli atti che per legge e per il presente statuto non sono riservati al Consiglio Comunale o al Sindaco.

3. Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale.

Art. 41 – L'adunanza e le deliberazioni

1. La Giunta comunale è convocata e presieduta dal Sindaco.

2. La Giunta delibera con l'intervento della metà più uno dei membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti.

3. Le sedute della giunta non sono pubbliche.

4. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con il voto espresso dalla maggioranza degli assessori assegnati, nel numero fissato dall'art. 32 del presente Statuto.

Capo V Il Sindaco

Art. 42 – Le funzioni

1. Il Sindaco è capo dell'amministrazione comunale.

2. Il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci esercita le funzioni di ufficiale di governo nei casi previsti dalla legge.

3. Esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi regionali secondo le modalità previste dalle leggi stesse e dal presente Statuto.

4. Per l'esercizio di cui ai precedenti commi 2 e 3 il Sindaco si avvale degli uffici comunali.

Art. 43 – Le competenze

1. Il Sindaco, in qualità di Capo dell'Amministrazione comunale:

a) convoca e presiede il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale, ne fissa l'ordine del giorno e ne determina il giorno dell'adunanza;

b) assicura l'unità di indirizzo della Giunta Comunale promuovendo e coordinando l'attività degli assessori;

c) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli Uffici Comunali;

d) indice i referendum;

e) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune;

f) ha la rappresentanza in giudizio del Comune e, salvo ratifica della giunta, promuove davanti all'autorità giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie;

g) provvede all'osservanza dei regolamenti;

h) rilascia attestati di notorietà pubblica, anche attraverso delega;

i) può sospendere i dipendenti del Comune, riferendone alla Giunta, nella sua prima adunanza;

l) promuove e conclude gli accordi di programma di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990 n. 142;

m) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari;

n) rappresenta il Comune nell'assemblea dei consorzi comunali e provinciali per la gestione associata di uno o più servizi;

o) adempie alle altre attribuzioni conferitegli dal presente statuto e dalle leggi.

Art. 44 – Le delegazioni del sindaco

1. Il Sindaco, con proprio provvedimento, nomina un

assessore con la delega a sostituirlo in caso di assenza o impedimento; detto assessore è denominato Vice-Sindaco.

2. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore funzioni ordinate organicamente per i gruppi di materie e con delega a firmare gli atti di ordinaria amministrazione relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro assegnate, rimanendo di sua pertinenza la firma di tutti gli atti di straordinaria amministrazione.

3. Nel rilascio delle deleghe di cui ai precedenti commi, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo.

4. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

5. Le delegazioni e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.

6. Nell'esercizio delle attività delegate gli assessori sono responsabili di fronte al Sindaco e secondo quanto disposto dal presente statuto.

7. Gli assessori, cui sia stata conferita la delega, depositano la firma presso la Prefettura per eventuali legalizzazioni.

8. Il Sindaco, quando particolari motivi lo esigano, può delegare ad uno o più consiglieri l'esercizio di funzioni amministrative di sua competenza inerenti a specifiche attività o servizi.

Art. 45 – La surrogazione del consiglio per le nomine

1. Qualora il Consiglio non deliberi le nomine di sua competenza entro il termine previsto dall'art. 32, comma 2, lettera N della legge 142/90 o comunque entro sessanta giorni dalla prima iscrizione all'ordine del giorno, il Sindaco, sentiti i capigruppo consiliari, provvede, entro quindici giorni dalla scadenza del termine, alle nomine con un suo atto, comunicato al Consiglio nella prima adunanza.

Art. 46 – I poteri di ordinanza del sindaco

1. Il Sindaco emette ordinanze in conformità alle leggi ed ai regolamenti generali e comunali.

2. Le trasgressioni alle ordinanze predette sono punite con sanzione pecuniaria amministrativa a norma degli artt. 106 e seguenti del T.U. 3 marzo 1984 n. 383 e della legge 24 novembre 1981 n. 689.

3. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

4. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 3 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati.

Art. 47 – La competenza del sindaco quale ufficiale del governo

1. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:

a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;

b) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;

c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria delle funzioni affidategli dalla legge;

d) alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

2. Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al precedente comma, è tenuto a rimborsare al Comune le indennità corrisposte al Commissario eventualmente inviato dal Prefetto per l'indempimento delle funzioni stesse.

Titolo III LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

Capo I Gli istituti della partecipazione

Art. 48 – Le finalità e gli obiettivi

1. Il Comune ai sensi dell'art. 6 della legge 142/90 promuove, favorisce e valorizza la partecipazione dei cittadini singoli o associati alla vita amministrativa mediante il rapporto con gli organi elettivi.

Art. 49 – Le libere forme associative

1. Le libere forme associative comprendono: Associazioni di categoria, di interessi diffusi, di volontariato, di cooperazione, Enti, organizzazioni, comitati e gruppi. Esse sono interlocutori privilegiati degli organi elettivi.

Art. 50 – L'albo comunale

1. Presso il Comune è istituito, tenuto e aggiornato l'Albo delle Associazioni che ne hanno richiesto l'iscrizione secondo le modalità previste dall'apposito regolamento.

2. Le Associazioni iscritte devono essere operanti sul territorio, non devono avere finalità di lucro, ma, in linea generale, di servizio alla comunità.

3. L'Albo comunale delle Associazioni è conservato presso il Comune con le stesse modalità dello Statuto e dei regolamenti comunali.

4. Le iscrizioni all'Albo sono comunicate al Consiglio comunale.

Art. 51 – I contributi e le strutture

1. Il Comune, in relazione alle disponibilità di bilancio, alle finalità ed alle attività dell'Associazione, può assegnare contributi, secondo i principi della legge 241/90, con le modalità prescritte dall'apposito regolamento.

2. Il Comune può, secondo le modalità previste dall'apposito regolamento, assegnare o concedere in uso locali, strutture e spazi alle Associazioni che ne fanno richiesta.

Art. 52 – La consulta

1. Ai fini della partecipazione dei cittadini associati è istituita la Consulta delle Associazioni iscritte all'Albo comunale con funzioni propositive e consultive nei confronti degli organi elettivi.

2. Fanno parte della Consulta i Presidenti o i Responsabili delle Associazioni di cui al precedente comma o i loro delegati, ufficialmente designati, purché non amministratori comunali.

3. La Consulta è convocata dal Sindaco per iniziativa propria o su richiesta di 1/5 dei Consiglieri assegnati.

4. La Consulta può riunirsi autonomamente quando lo richieda 1/3 dei componenti.

Art. 53 – Le modalità e le forme di consultazione

1. Per realizzare l'effettiva partecipazione dei cittadini singoli o associati su argomenti di pianificazione e programmazione comunale o su argomenti di particolare importanza, il Sindaco:

- a) convoca assemblee pubbliche o Consigli Comunali aperti a tutti i cittadini, con possibilità di intervento;
- b) convoca riunioni di cittadini individuati per territorio, per materia o per aggregazione di interessi.

2. La Giunta o i singoli Assessori possono riunire i rappresentanti della Consulta, aggregati per affinità di materia o di interesse, con funzione di consulenza integrativa alle Commissioni di assessorato.

Art. 54 – Le istanze, le petizioni e le proposte

1. I cittadini singoli o associati, aventi diritto al voto, hanno facoltà di presentare istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi comunitari.

2. L'istanza è un'interrogazione con la quale si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'Amministrazione.

3. La petizione è una richiesta per sollecitare l'intervento dell'Amministrazione su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

4. La proposta è un suggerimento per l'adozione di atti amministrativi da parte degli organi competenti.

5. Le istanze, petizioni e proposte devono essere presentate alla Segreteria del Comune e indirizzate al Sindaco e contenere in modo chiaro ed inequivocabile l'oggetto della richiesta.

6. All'attuazione di quanto stabilito dal presente articolo si provvede con le modalità previste dal regolamento.

Art. 55 – Il referendum consultivo

1. Il Comune intende promuovere, attraverso referendum consultivi, la partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa.

Il referendum può essere richiesto su argomenti inerenti problemi di competenza del Consiglio Comunale.

2. Non possono essere sottoposti a referendum:

- a) atti e provvedimenti inerenti a elezioni, nomine, designazioni e relative revoche e decadenza;
- b) atti e provvedimenti concernenti il personale comunale;
- c) regolamenti interni per il funzionamento del consiglio Comunale;
- d) atti e provvedimenti inerenti l'applicazione di tributi e tariffe e i piani finanziari;
- e) atti e provvedimenti concernenti minoranze etniche e religiose;
- f) revisione dello statuto.

3. Il referendum può essere promosso:

- a) dal Consiglio Comunale con il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune;
- b) dalla richiesta del 10% dei cittadini aventi diritto al voto.

4. Il Consiglio Comunale può approvare gli atti amministrativi che annullano il ricorso al referendum.

5. Il Consiglio Comunale ha tempo 60 giorni dalla proclamazione dell'esito del referendum per esprimere i suoi intendimenti sui risultati.

Art. 56 – Gli effetti del referendum consultivo

1. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza degli elettori votanti.

2. Il referendum consultivo ha validità se votano almeno il 50% degli elettori votanti per le elezioni comunali.

Art. 57 – La disciplina del referendum

1. Le norme per l'attuazione del referendum consultivo sono stabilite dall'apposito regolamento.

Art. 58 – L'azione popolare

1. Ciascun elettore del Comune può far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.

2. La Giunta Comunale, in base all'ordine emanato dal Giudice di integrazione del contraddittorio, delibera la costituzione del Comune nel giudizio.

Capo II Il diritto di accesso e di informazione

Art. 59 – La pubblicità degli atti

1. Tutti gli atti del Comune e degli enti ed aziende da

esso dipendenti sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione, rispettivamente del Sindaco e del Presidente degli enti ed aziende, che ne vieti la divulgazione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o di imprese ovvero sia il pregiudizio agli interessi del Comune e degli enti ed aziende dipendenti.

2. Presso un Ufficio Comunale debbono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica, del «Bollettino Ufficiale» della Regione Lombardia e dei regolamenti comunali.

Art. 60 – Il diritto d'accesso all'informazione e agli atti

1. Tutti i cittadini, singoli od associati hanno il diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del comune o degli enti ed aziende dipendenti, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

Capo III Il difensore civico

Art. 61 – L'istituzione

1. È istituito nel comune l'ufficio del «difensore civico» quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza della azione amministrativa.

2. Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del comune ed è tenuto esclusivamente all'ordinamento vigente.

Art. 62 – L'elezione del difensore civico

1. Il difensore civico è eletto con deliberazione del Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. La votazione avviene per voto palese.

3. Il difensore deve essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di consigliere comunale ed essere scelto fra i cittadini che, in preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa.

4. L'incarico di difensore civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica e con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché di qualsiasi professione esercitata nell'ambito del Comune, che costituisca l'oggetto di rapporti giuridici con l'Amministrazione comunale.

5. L'incompatibilità originaria o sopravvenuta, comporta la dichiarazione di decadenza dall'ufficio se l'interessato non fa cessare la relativa causa entro 15 giorni dalla contestazione.

Art. 63 – La durata in carica

1. Il difensore civico dura in carica quanto il Consiglio Comunale che lo ha eletto e non può essere confermato che una sola volta con le stesse modalità della prima elezione.

2. I poteri del difensore civico sono prorogati fino all'entrata in carica del successore.

3. Il difensore civico, prima del suo insediamento, presta giuramento nelle mani del Sindaco con la seguente formula: «Giuro di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene».

Art. 64 – Le funzioni

1. A richiesta di chiunque vi abbia interesse, il difensore civico interviene presso l'amministrazione comunale.

2. Nello svolgimento della sua azione il difensore civico rileva eventuali irregolarità, negligenze o ritardi, valutando in relazione alle questioni sottoposte al suo esame anche la rispondenza alle norme di buona amministrazione e suggerendo i mezzi e i rimedi per l'eliminazione delle disfunzioni rilevate.

3. Presiede la Commissione Comunale per le garanzie statutarie senza diritto di voto.

Art. 65 – Le modalità d'intervento

1. Le persone che abbiano in corso una pratica o abbiano interesse ad un procedimento amministrativo in corso presso l'amministrazione del Comune o gli enti od aziende da esso dipendenti, hanno diritto di chiedere per iscritto notizie sullo stato della pratica, o del procedimento; trascorsi 30 giorni, senza che abbiano ricevuta risposta o qualora ne abbiano ricevuta una non adeguata, possono chiedere l'intervento del difensore civico.

2. Il difensore civico può convocare direttamente i funzionari cui spetta la responsabilità dell'atto in esame, dandone avviso al responsabile del servizio o ufficio da cui dipendono. Con essi può procedere all'esame della pratica o del procedimento.

3. In occasione di tale esame il difensore civico propone, tenuto conto delle esigenze di servizio, il termine massimo per la definizione della pratica o del procedimento, dandone notizia alla persona interessata e, per conoscenza, al Sindaco ed al Segretario comunale.

4. Il difensore civico ha diritto di ottenere dall'amministrazione comunale e dagli enti ed aziende di cui al comma 1 copia degli atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alle questioni trattate e deve comunicare al Sindaco i funzionari che impediscano o ritardino l'espletamento delle sue funzioni.

5. Il difensore civico deve sospendere ogni intervento sui fatti dei quali sia investita qualsiasi autorità avente funzioni giurisdizionali.

Art. 66 – La relazione al consiglio comunale

1. Il difensore civico invia al Consiglio Comunale, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi e irregolarità e formulando osservazioni e suggerimenti.

Art. 67 – I mezzi del difensore civico

1. La Giunta comunale stabilisce, con propria deliberazione, la sede ed individua i mezzi per l'espletamento delle funzioni. Al difensore civico compete un'indennità di carica stabilita dal Consiglio Comunale.

Titolo IV GLI UFFICI ED IL PERSONALE

Art. 68 – L'organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune disciplina con appositi regolamenti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi.

Capo I L'Organizzazione degli uffici

Art. 69 – L'ufficio comunale

1. L'Ufficio comunale si articola in settori.

2. Nel settore si individua la struttura organizzativa di massima dimensione presente nell'ente, finalizzata a garantire l'efficacia dell'intervento dell'ente stesso nell'ambito di una materia o di più materie appartenenti ad un'area omogenea.

3. Il settore può articolarsi in «servizi» ed anche in «unità operative».

Capo II L'Organizzazione del personale

Art. 70 – La disciplina dello status del personale

1. Sono disciplinati con regolamento del personale:

a) gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della titolarità dei medesimi, i principi fondamentali di organizzazione degli uffici;

b) i procedimenti di costituzione, modificazione di stato giuridico ed estinzione del rapporto di pubblico impiego;

c) i criteri per la determinazione delle qualifiche funzionali e dei profili professionali in ciascuna di esse compresi;

d) i criteri per la formazione professionale e l'addestramento;

e) i ruoli organici, la loro consistenza e la dotazione complessiva delle qualifiche;

f) le garanzie del personale in ordine all'esercizio delle libertà e dei diritti fondamentali;

g) le responsabilità dei dipendenti, comprese quelle disciplinari;

h) la durata massima dell'orario di lavoro giornaliero;

i) l'esercizio dei diritti dei cittadini nei confronti dei pubblici dipendenti ed il loro diritto di accesso e di partecipazione alla formazione degli atti della amministrazione.

2. Il personale è inquadrato in qualifiche funzionali.

3. L'organizzazione degli uffici e dei servizi deve basarsi su criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.

4. La dotazione organica di settore è costituita dalle unità di diverso profilo professionale assegnate al settore stesso, integrate e necessarie per il suo funzionamento. L'insieme degli organici di settore costituisce l'organico generale.

5. In apposite tabelle, relative a ciascuna qualifica, verranno specificate le aree, i profili professionali, le singole dotazioni organiche e il relativo trattamento economico.

6. Il Consiglio comunale recepisce la disciplina degli istituti del rapporto di impiego quale risulta dagli accordi sindacali ai sensi dell'art. 3 della legge 29 marzo 1983 n. 93.

Art. 71 – Le collaborazioni esterne

1. Il regolamento del personale può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne:

– la durata che, comunque, non potrà essere superiore alla durata del programma;

– i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico;

– la natura privatistica del rapporto.

Capo III

La responsabilità disciplinare del personale

Art. 72 – Le norme applicabili

1. Il regolamento del personale disciplinerà secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato la responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione d'ufficio e la riammissione in servizio.

2. La Commissione di disciplina è composta dal Sindaco o da un suo delegato che la presiede, dal Segretario del comune e da un dipendente designato dal personale dell'ente.

3. La normativa relativa alla designazione del dipendente di cui al precedente comma deve disporre in modo tale che ogni dipendente sia giudicato da personale della medesima qualifica o superiore.

Capo IV

Il Segretario Comunale

Art. 73 – Lo stato giuridico e trattamento economico

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge.

Art. 74 – Le funzioni del segretario

1. Il Segretario, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco da cui dipende funzionalmente:

a) sovrintende allo svolgimento dei responsabili degli uffici e dei servizi e ne coordina l'attività;

b) cura l'attuazione dei provvedimenti;

c) vigila sull'istruttoria delle deliberazioni e provvede ai relativi atti esecutivi;

d) roga i contratti nell'interesse del Comune;

e) ha potere di certificazione e di attestazione per tutti gli atti del Comune;

f) assicura la pubblicazione e la pubblicità degli atti e il loro inoltro, quando previsto, agli organi di controllo.

2. Il Segretario partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio, ne redige i verbali, che sottoscrive insieme al Sindaco.

Titolo V LE RESPONSABILITÀ

Art. 75 – Le responsabilità verso il comune

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio e di violazione di leggi che comportano danni all'erario del Comune.

2. Gli amministratori ed i dipendenti predetti, per la responsabilità di cui al precedente comma, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti, nei modi previsti dalle leggi in materia.

3. Il Sindaco, il Segretario comunale, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del comma 1, devono farne denuncia al Procuratore Generale della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

4. Se il fatto dannoso sia imputabile al Segretario comunale o ad un responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

Art. 76 – Le responsabilità verso i terzi

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

3. È danno ingiusto, agli effetti del comma 1, quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l'amministratore o il dipendente abbia commesso per dolo o per colpa grave; restano salve le responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti.

4. La responsabilità personale dell'amministratore o del dipendente sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti o di operazioni, quanto se la detta violazione consista nella omissione o nel ritardo ingiustificato di operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

5. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 77 – Le responsabilità dei contabili

1. Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Co-

mune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

Art. 78 – La prescrizione dell'azione di responsabilità

1. La legge stabilisce il tempo di prescrizione dell'azione di responsabilità, nonché le sue caratteristiche di personalità e di inestensibilità agli eredi.

**Titolo VI
LA FINANZA E LA CONTABILITÀ**

Art. 79 – L'ordinamento

1. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su risorse proprie e trasferite.

2. Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo dell'imposta, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 80 – Le finanze comunali

1. La finanza del Comune è costituita da:

- a) imposte proprie;
- b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali;
- c) tasse e diritti per servizi pubblici;
- d) trasferimenti erariali;
- e) trasferimenti regionali;
- f) altre entrate proprie anche di natura patrimoniale;
- g) utili da investimenti, alienazioni, locazioni, società, gestioni in economia;

2. I trasferimenti erariali devono garantire i servizi pubblici comunali indispensabili, le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della Comunità e integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

Art. 81 – I lasciti e le donazioni

1. Il Consiglio Comunale delibera l'accettazione ed il rifiuto di lasciti o donazioni di beni.

Art. 82 – La contabilità comunale: il bilancio

1. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza e di cassa, deliberato dal Consiglio Comunale osservando i principi della universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

2. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla Legge devono essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.

3. Il bilancio di previsione e gli altri documenti contabili di cui al precedente comma sono redatti dalla Giunta comunale, che definisce i contenuti di maggior rilievo ed in particolare i programmi e gli obiettivi.

4. Contestualmente al progetto di bilancio annuale la Giunta comunale propone al Consiglio il programma delle opere pubbliche e degli investimenti riferito al periodo di vigenza del bilancio pluriennale.

5. Gli impegni di spesa assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario sono nulli di diritto.

Art. 83 – La contabilità comunale: il conto consuntivo

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio ed il conto del patrimonio.

2. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

3. La Giunta Comunale allega al conto economico una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del revisore dei conti di cui all'art. 84 del presente Statuto.

Art. 84 – La revisione economico-finanziaria

1. Il Consiglio Comunale elegge a maggioranza assoluta dei suoi membri un revisore dei conti scelto tra:

- a) gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti;
- b) gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
- c) gli iscritti nell'albo dei ragionieri.

2. Egli dura in carica 3 anni ed è rieleggibile per una sola volta. Ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.

3. Il revisore dei conti, in conformità all'art. 57 della legge 142/90, svolge le funzioni seguenti:

- a) collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo;
- b) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente;
- c) attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposite relazioni, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

4. Nella stessa relazione il revisore dei conti esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5. Il revisore dei conti risponde della verità delle sue attestazioni ed adempie al suo dovere con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio Comunale.

6. Il revisore dei conti è revocabile, per inadempienza, con deliberazione motivata, adottata a maggioranza assoluta dai Consiglieri assegnati al Comune quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del suo mandato.

Art. 85 – L'attività contrattuale

1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da deliberazione del Consiglio Comunale o della Giunta secondo la rispettiva competenza.

2. La deliberazione deve indicare:

- a) il fine che il contratto intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole essenziali;
- c) le modalità e le ragioni della scelta del contraente.

3. Per la stipulazione dei contratti interviene, in rappresentanza del Comune, il Sindaco o in sua assenza il Vice-sindaco.

4. Il Segretario Comunale roga, nell'esclusivo interesse del Comune, i contratti.

Art. 86 – La tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di Tesoreria che comprende:

- a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
- b) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
- c) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali ai sensi dell'art. 9 del D.L. 10 novembre 1978 n. 702, convertito in legge 8 gennaio 1979 n. 3.

2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dalla convenzione e dal regolamento di contabilità.

Art. 87 – Il controllo economico della gestione

1. Per definire il sistema dei controlli interni dell'ente, il Consiglio Comunale individua metodi, indicatori e parametri, quali strumenti per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi e ai costi sostenuti.

2. Il controllo di gestione è svolto periodicamente per accertare:

- a) la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;
- b) la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;
- c) il controllo di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa svolta;
- d) l'accertamento degli eventuali scarti negativi fra progettato e realizzato e l'individuazione delle relative responsabilità.

Titolo VII L'ATTIVITÀ NORMATIVA

Art. 88 – Le funzioni normative

1. I regolamenti, di cui all'art. 5 della legge 8 giugno 1990 n. 142, incontrano i seguenti limiti:

- a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi ed i regolamenti statali e regionali e con il presente statuto;
- b) la loro efficacia è limitata all'ambito comunale;
- c) non possono contenere norme a carattere particolare;
- d) non possono avere efficacia retroattiva;
- e) sono abrogati da regolamenti approvati a posteriori dal Consiglio Comunale per espressa volontà del consiglio stesso o perché le norme sono in contraddizione o perché il nuovo regolamento regola l'intera materia già disciplinata dal regolamento anteriore.

2. Spetta al Sindaco o ai singoli assessori preposti ai vari settori dell'Amministrazione Comunale adottare le ordinanze per l'applicazione dei regolamenti.

Art. 89 – Il procedimento di formazione del regolamento

1. L'iniziativa per l'adozione di un regolamento spetta ad ogni Consigliere Comunale, ed alla Giunta Comunale

2. I regolamenti sono adottati dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 32 comma 2 della legge 8 giugno 1990 n. 142, fatti salvi i casi in cui la competenza è attribuita direttamente alla Giunta Comunale dalla legge o dal presente statuto.

3. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio; una prima che consegue dopo l'adozione della deliberazione approvativa, in conformità all'art. 47 comma 1 della legge 8 giugno 1990 n. 142; una seconda, da effettuarsi, per la durata di 15 giorni, dopo i prescritti controlli, approvazioni od omologazioni.

Titolo VIII LE NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 90 – La revisione dello statuto

1. Le revisioni dello Statuto sono approvate dal Consiglio comunale, con le modalità di cui all'art. 4, comma 3 della legge 8 giugno 1990 n. 142 purché sia trascorso un anno dall'entrata in vigore dello Statuto.

2. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio comunale non può essere rinnovata, se non trascorso un anno dalla deliberazione di reiezione.

3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non ha validità se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto che sostituisca il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.

Art. 91 – Le disposizioni finali e transitorie

1. Sino all'adozione dei nuovi regolamenti restano in vigore le norme adottate dal Comune, che risultano compatibili con la legge e lo Statuto.

2. I regolamenti previsti dal presente Statuto devono essere deliberati entro un anno dall'entrata in vigore dello Statuto stesso.

3. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.